

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA' PERSONALE E IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA

(Del. C.P. n. 24/09)

Art. 1

(Istituzione del Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale e il loro reinserimento sociale della provincia di Enna)

1. Nell'ambito della Provincia Regionale di Enna è istituito il *Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale e il loro reinserimento sociale* di seguito denominato "Garante".

Art. 2

(Nomina, Durata, Revoca e Incompatibilità)

1. Il Consiglio Provinciale elegge il Garante di cui all'articolo 1 scegliendolo fra persone munite di laurea di 2° livello o equipollente e dotate di comprovata esperienza nel settore dei diritti umani e sociali, con particolare riferimento ai diritti delle persone private della libertà individuale e al reinserimento sociale e lavorativo degli stessi, attestata dall'Amministrazione Penitenziaria ovvero da quella della Giustizia o da Garanti di livello istituzionale non inferiore a quello regionale.
2. I candidati, selezionati tramite avviso pubblico affisso negli albi pretori della Provincia e dei Comuni della provincia di Enna 30 giorni prima del giorno di convocazione del Consiglio Provinciale, dovranno far pervenire all'Ufficio di Presidenza del Consiglio specifica istanza di candidatura corredata dal curriculum vitae e dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto i 2/3 dei voti dei consiglieri provinciali eletti.
4. Nel caso in cui, per due votazioni consecutive, nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nella votazione successiva, ottenga i 3/5 dei voti dei Consiglieri provinciali eletti.
5. Il Garante resta in carica per 3 anni ed opera in *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Garante e comunque per un massimo di 45 giorni. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
6. Il Garante è obbligatoriamente revocato dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, quando riporti talune delle condanne previste dall'art.58 del T.U.E.L.. Il Garante può essere revocato altresì, anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Provinciale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

gravi inadempimenti nei compiti affidati con una maggioranza non inferiore a quella prevista dal comma 4.

7. Il Garante è un organo monocratico e l'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori dell'Amministrazione della Giustizia e Penitenziaria e della Pubblica Sicurezza, così come ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dalla Provincia Regionale di Enna e di amministratori di organismi che ricevono contributi dalla Provincia Regionale di Enna.

Art. 3

(Ruolo e compiti del Garante)

1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione, ovvero a misure limitative della libertà individuale e al loro reinserimento sociale e lavorativo per i cittadini privati della libertà personale, inclusi quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio della provincia di Enna, e dei residenti della provincia di Enna detenuti nel resto del territorio nazionale o all'estero, intervenendo pure a sostegno della famiglia e in particolare dei figli minorenni.
2. In tale ambito, il Garante pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, espletando interventi e funzioni che vengono in via generale di seguito indicati:
 - a) promuove il recupero culturale e sociale, la formazione scolastica ed universitaria, la formazione professionale, ed ogni altra iniziativa utile alla crescita culturale, scolastica e professionale;
 - b) promuove e favorisce l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, anche attraverso azioni di consulenza con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nell'ottica dei principi di recupero e reintegrazione sociale;
 - c) definisce iniziative volte a facilitare ai soggetti di cui al comma precedente la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività, alla qualità della vita, per quanto di competenza degli organi deputati. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto dei diritti dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo o forma;
 - d) promuove e favorisce iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani con particolare riferimento alle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso la pubblicazione di materiale informativo ed educativo, conferenze, convegni, rivolti soprattutto alle scuole e al mondo giovanile;
 - e) presenta alle competenti Direzioni provinciali proposte o iniziative di informazione/divulgazione e di promozioni culturale sui temi dei diritti e delle garanzie dei soggetti sopra individuati;
 - f) promuove con le amministrazioni interessate e con soggetti privati, protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite nei luoghi di detenzione;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- g) presenta agli organi competenti, programmi di interventi amministrativi da intraprendere per rafforzare l'azione svolta ad assicurare il reale rispetto dei diritti delle persone di cui al comma precedente, in diretta collaborazione con gli organismi dell'Amministrazione della Giustizia, con i Servizi sociali territoriali interessati e con il Garante della Regione Siciliana.

Art. 4

(Relazione agli organi della Provincia)

1. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e presenta al Consiglio Provinciale, almeno una volta l'anno, una relazione sull'attività svolta.
2. Il Garante riferisce verbalmente, al Presidente, alla Giunta, al Consiglio provinciale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, ogni qualvolta richiesto da detti organi;
3. Il Garante ha facoltà di avanzare proposte e richiedere interventi, per quanto di loro competenza, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art.3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;

Art. 5

(Strutture, Personale e Corrispettivo)

1. L'Ufficio del Garante avrà sede presso una struttura messa a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e si avvarrà delle strutture della Provincia regionale di Enna.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto amministrativo e di segreteria fornitogli dall'Ente.
3. Il Garante ha diritto ad una indennità mensile stabilita dalla Giunta Provinciale, comunque non superiore al 30% di quella prevista per gli assessori provinciali.